

ANCHE PER LE SOCIETÀ OPERATIVE

28 ottobre 2015 ore 06:00

Legge di Stabilità 2016: termini riaperti per l'assegnazione di beni ai soci

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Giusy Antonelli - Loconte & Partners**

Il disegno di legge di Stabilità per il 2016 ha riaperto una finestra temporale per beneficiare dell'applicazione di un'imposta sostitutiva ridotta in riferimento all'assegnazione o alla cessione agevolata di beni ai soci, nonché alla trasformazione agevolata in società semplice. L'intervento si rivolge non solo alle società di comodo, come accaduto in passato, ma anche alle società c.d. operative. In particolare, l'art. 11 del disegno di legge prevede, nell'ambito delle misure di razionalizzazione fiscale per le imprese, una disciplina di favore per l'assegnazione o la cessione agevolata di beni ai soci, nonché per la trasformazione agevolata in società semplice.

Nell'ambito delle misure di razionalizzazione fiscale per le imprese, il disegno di **legge di Stabilità 2016** prevede (art. 11) una disciplina di favore per l'assegnazione o la cessione agevolata di beni ai soci, nonché per la trasformazione agevolata in società semplice.

Il disegno di legge ha infatti riproposto una misura da tempo auspicata, in modo particolare, dalle società c.d. di comodo, sottraendo queste ultime all'applicazione dello speciale regime penalizzante di cui all'art. 30, legge n. 724/1994.

Invero, l'intervento in questione si pone in linea con le disposizioni normative approvate, da ultimo, con la legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008), che regolava, in una nuova versione, lo scioglimento agevolato delle società considerate di comodo, più volte oggetto di interventi normativi pregressi.

Tra le peculiarità di tale intervento spicca, in primo luogo, la circostanza secondo cui la norma non si rivolge alle sole **società di comodo**, con la conseguenza che, in caso di assegnazione, cessione o trasformazione, possono beneficiare del regime agevolato anche le **società operative**.

L'art. 11, infatti, trova applicazione nei confronti delle **società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni**, a condizione che i relativi soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

In riferimento al *genus* delle società di comodo, peraltro, il testo dell'art. 11 non opera alcuna distinzione tra i **soggetti c.d. non operativi** ai sensi del già richiamato art. 30, legge n. 724/1994 e quelli in **"perdita sistemica"** di cui all'art. 2, D.L. n. 138/2011, giacché non possono essere riscontrate limitazioni soggettive in merito all'applicabilità della norma all'una o all'altra categoria. Sono previsti, invece, alcuni **limiti** in relazione ai **beni oggetto di assegnazione o cessione agevolata**, in quanto tali operazioni possono riguardare soltanto i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione - diversi, cioè, da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale - e per i beni mobili iscritti in pubblici registri, anch'essi a condizione che non siano strumentali all'attività di impresa. La medesima restrizione sotto il profilo oggettivo è rinvenibile in tema di trasformazione agevolata in società semplice, ammessa solo qualora la società abbia per oggetto esclusivo o principale la gestione delle predette tipologie di beni.

Leggi anche ["Legge di Stabilità 2016, società di comodo scioglimento o semplice assegnazione"](#)

agevolata”

Venendo all'entità dell'agevolazione in commento, la **base di calcolo** per l'applicazione dell'imposta agevolata è data dalla differenza tra il valore normale del bene assegnato, o rientrante nel patrimonio della società trasformata, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Nel caso di assegnazioni di **beni immobili**, tuttavia, è previsto che il valore normale possa opzionalmente essere costituito dal valore catastale ottenuto applicando i coefficienti moltiplicatori previsti dall'art. 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. n. 131/1986 alla rendita risultante in catasto. All'importo così determinato è applicabile l'**imposta sostitutiva** di imposte sui redditi e IRAP nella misura dell'**8%** ovvero del **10,5%** nel caso in cui la società risulti di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quelli in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o trasformazione. È altresì prevista un'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate, pari al **13%**.

Con specifico riferimento alla **cessione agevolata**, è inoltre possibile calcolare l'imposta sostitutiva sul corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, in misura comunque non inferiore ad uno dei due valori.

In caso, invece, di **assegnazione di azioni o quote**, si assume come valore normale il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in funzione del valore del patrimonio netto della partecipata. In quest'ultima ipotesi, per i soci assegnatari il valore normale del bene assegnato non rappresenta un utile in natura, tuttavia, è previsto che tale valore normale riduca il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal socio assegnatario.

Infine, per quanto riguarda le **imposte indirette**, viene prevista la **riduzione alla metà** dell'imposta di registro eventualmente dovuta per l'assegnazione, nonché l'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.

Il **termine** per gli atti di assegnazione, cessione o trasformazione agevolata è fissato al **30 settembre 2016**. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze deve essere versata:

- per il 60% **entro il 30 novembre 2016** e
- per il rimanente 40% **entro il 16 giugno 2017**.

Copyright © - Riproduzione riservata